

Verbale di assemblea straordinaria

dell'Associazione Mondo Amico – AMAsempre onlus



Il giorno 18 marzo 2026 alle ore 18:00, presso la sede associativa sita in via Luca Giordano, 8 - Napoli si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Mondo Amico - AMAsempre onlus, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - sezione organizzazioni di volontariato;
- Adeguamento dello statuto associativo alla normativa in materia di organizzazioni di volontariato.

Assume la presidenza dell'assemblea il presidente Sola Roberto il quale chiama a fungere da segretario Sergio Scapagnini, che accetta.

Il presidente, constatata la presenza in proprio di n. 7 soci, per delega n. 0 soci, per un totale di n. 7 soci presenti su un totale di n. 7, come da foglio firme conservato agli atti presso la sede associativa. Il presidente dichiara quindi l'assemblea straordinaria regolarmente costituita ai sensi dello statuto vigente.

PRIMO PUNTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente ricorda ai presenti che l'Anagrafe Unica delle Onlus a cui l'Associazione è iscritta, è cessata al 31 dicembre 2025. Conseguentemente, ai fini di evitare la devoluzione del patrimonio, le Onlus devono rientrare nel RUNTS – Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

Il presidente spiega che a seguito di un attento esame del Codice del terzo settore, il direttivo ritiene che l'Associazione abbia le caratteristiche per rientrare tra gli ETS e nello specifico quelle per diventare un'organizzazione di volontariato. Si è infatti accertato che:

- il numero dei soci attuali è sufficiente a garantire il numero minimo di soci (7) che un'organizzazione di volontariato è tenuta ad avere,
- l'Associazione persegue le proprie finalità avvalendosi esclusivamente delle prestazioni gratuite dei propri associati,
- i beneficiari sono soggetti terzi,
- le finalità effettivamente perseguite rientrano tra le attività di interesse generale di cui al D. lgs. 117/17.

Il presidente spiega che per fare tale passaggio è innanzitutto necessario cambiare lo statuto (che deve essere adeguato alla normativa di settore) e poi chiedere l'iscrizione al RUNTS - sezione organizzazioni di volontariato, registro a cui deve essere presentata apposita istanza agli uffici competenti che valuteranno il possesso dei requisiti richiesti e la conformità dello statuto associativo.

Il presidente propone quindi all'assemblea di chiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – sezione organizzazioni di volontariato (ODV).

Dopo un breve dibattito il presidente mette a votazione la proposta. Si vota per alzata di mano.

Il Presidente accerta che sono favorevoli n° 7 soci, contrari 0, astenuti 0.

Il Presidente dichiara approvata la proposta.

SECONDO PUNTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO



Il presidente, come enunciato nel punto precedente, ricorda che è necessario adeguare lo statuto associativo al D.lgs 117/17 e in particolare alle norme in materia di ODV.

Il presidente dà quindi lettura completa della bozza di statuto proposta, soffermandosi in particolar modo sulle nuove previsioni di legge inserite. I soci sono invitati a formulare osservazioni e chiedere chiarimenti.

Non essendoci particolari osservazioni il presidente sottopone all'approvazione il testo del nuovo statuto e chiede il contestuale conferimento dell'incarico a provvedere agli adempimenti conseguenti, inclusa la registrazione all'Agenzia delle Entrate e la richiesta di iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Si vota per alzata di mano.

Il Presidente accerta che sono favorevoli n° 7 soci, contrari 0, astenuti 0.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto associativo che dispone di conservare agli atti come allegato della presente delibera.

Si dà quindi mandato al Presidente di provvedere alla registrazione del presente verbale con l'allegato statuto e di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti ai fini dell'iscrizione al RUNTS – sezione organizzazioni di volontariato.

Non essendoci altro posto all'ordine del giorno il presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 19:15.

Il Segretario

Sergio Scapagnini

Il Presidente

Sola Roberto



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"AMAsempre – Associazione Mondo Amico"

Articolo 1 - Costituzione, sede e durata

È costituita nel rispetto del codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e della normativa in materia, l'Associazione non riconosciuta denominata **"AMAsempre – Associazione Mondo Amico"**, di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, comma II, del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., previa iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, assumerà nella propria denominazione l'acronimo "ODV". La denominazione sarà quindi **"AMAsempre – Associazione Mondo Amico ODV"**.

L'Associazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, comma II, del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., previa iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di "ODV".

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

L'Associazione fissa la propria sede in via Luca Giordano 8 - Napoli (NA). Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Diversamente è richiesta la deliberazione dell'Assemblea straordinaria da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente Statuto. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Ordinamento

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 3 - Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare l'Associazione si propone di sostenere i bambini di ogni parte del mondo, che vivono in situazioni di povertà. A tal fine l'Associazione:

- promuove, organizza e sostiene percorsi educativi e formativi rivolti alle fasce più deboli della popolazione, per favorirne la crescita culturale;
- si propone di far conoscere le situazioni di svantaggio, presenti sia in Italia che nei paesi in via di sviluppo, alla collettività al fine di raccogliere fondi per alleviarle con aiuti monetari o in natura, a seconda delle necessità;
- è attiva nel promuovere la conoscenza di progetti attivi in paesi sviluppo per sostenerli finanziariamente o con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

L'Associazione si impegna a monitorare l'effettiva realizzazione dei progetti sostenuti e la corretta allocazione delle risorse destinate alle persone fragili.

Le attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1 del Codice del terzo settore che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- organizzare percorsi educativi, corsi di formazione, laboratori e simili, al fine di sostenere i percorsi educativi e formativi di bambini e ragazzi, con particolare riferimento a quelli fragili,
- finanziarie e realizzare nei paesi emergenti, progetti di sviluppo,
- promuovere attività di raccolta fondi e sollecitare donazioni finalizzate ad adozioni a distanza di bambini,
- valorizzare le differenti culture per un reciproco rapporto di fiducia e fratellanza,
- promuovere, attraverso mezzi di comunicazione sociale di vario tipo, la conoscenza fra i popoli,
- provvedere ad organizzare e inviare nei paesi in via di sviluppo uomini e mezzi, aiuti tecnici, alimentari, assistenza sanitaria, istruzione e formazione,
- programmare e organizzare iniziative formative quali: soggiorni, campi di lavoro, allestimento di materiale informativo, incontri e serate di intrattenimento anche musicale per favorire la conoscenza dei problemi dei paesi in via di sviluppo,
- avanzare aiuti urgenti per sopperire a situazioni di emarginazione e di degrado.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica e/o privata nell'ambito degli scopi statutari, oppure aderire ad altri organismi associativi.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi, in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. Può inoltre promuovere la richiesta di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'Associazione, inoltre, previa delibera dell'organo di amministrazione al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Articolo 4 - Ammissione

Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle.

Per gli aspiranti associati minori di età la domanda dev'essere presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda all'organo di amministrazione, recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo statuto e gli eventuali regolamenti.

L'organo di amministrazione è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi associati; la deliberazione è comunicata all'interessato, ed annotata nel libro degli associati. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dall'organo di amministrazione agli interessati.



In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Articolo 5 – Diritti e dovere dei soci

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa.

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- partecipare e votare all'assemblea, purché in regola con il versamento della quota associativa;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi (elettorato attivo e passivo);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio, consultare i verbali;
- esaminare i libri sociali secondo le modalità statutariamente stabilite nell'articolo appositamente dedicato;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'Articolo 2409 del c.c., in quanto compatibile;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa nei tempi e secondo l'importo annualmente stabilito dall'organo di amministrazione.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Articolo 6 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto all'organo di amministrazione, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa. La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.

L'associato che non provvede alla scadenza al versamento della quota associativa, nemmeno successivamente alla messa in mora, viene dichiarato automaticamente decaduto. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.

L'associato che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata dell'organo di amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel libro degli associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può appellarsi all'assemblea dei soci, che delibererà dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria. Il foro competente è quello competente per territorio, con riferimento alla sede legale dell'Associazione.

Articolo 7 - Attività di volontariato

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, iscritti nell'apposito registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito regolamento. Sono vietati rimborsi spesa di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 8 - Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Articolo 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea degli associati;
- l'organo di amministrazione;
- il presidente;
- l'organo di controllo e l'organo di revisione legale, qualora eletti nei casi previsti dalla Legge.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Fanno eccezione gli eventuali componenti dell'organo di controllo e di revisione legale.

Articolo 10 - Composizione dell'Assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci all'Associazione in regola con il versamento della quota sociale ed è l'organo sovrano della stessa.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

La rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione, ai componenti dell'organo di controllo o ai dipendenti dell'Associazione. Si applicano i commi IV e V dell'Articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Articolo 11 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del presidente dell'organo di amministrazione o da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno, entro la data del 31 maggio per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno precedente. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. La

convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altra modalità telematica tracciabile spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati ed eventualmente anche con avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio regionale.

E' ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che consentano di accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Tale modalità di intervento è disciplinata da apposito regolamento.

È presieduta dal presidente dell'organo di amministrazione o, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni approvate con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 c.c., qualora possa recarle danno.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità e nelle deliberazioni di approvazione del bilancio. I componenti dell'organo di amministrazione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dell'organo di controllo o di revisione.

Delle riunioni dell'assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal presidente e dal segretario.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Articolo 12 - Assemblea ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:

- l'elezione dei membri dell'organo di amministrazione e del presidente;
- la revoca dei membri dell'organo di amministrazione;
- nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'organo di controllo;
- nei casi previsti dalla legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- la deliberazione in via definitiva sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o statuto alla competenza dell'assemblea ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Articolo 13 - Assemblea straordinaria

All'assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

- la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione, la trasformazione, la fusione o la scissione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione, è deliberato dall'assemblea straordinaria a maggioranza di almeno i tre quarti degli associati.

Articolo 14 – Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione è l'organo a cui compete la conduzione dell'associazione.

È composto da numero dispari di componenti, compreso tra 3 e 7, compreso il presidente, eletti dall'assemblea dei soci, tra i suoi componenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (si applica l'art. 2382 del c.c.).

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'Articolo 2475-ter del codice civile.

Entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, gli amministratori devono chiederne l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

All'interno dell'organo di amministrazione sono previste le seguenti cariche:

- il presidente eletto direttamente dall'assemblea, che rappresenta l'Associazione, convoca e presiede l'organo di amministrazione e ne attua le decisioni;
- il vice - presidente, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- il segretario che svolge le mansioni di segreteria che gli sono affidate dall'organo di amministrazione.

In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più membri dell'organo di amministrazione o nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, l'organo di amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, l'Assemblea provvede ad eleggere i nuovi componenti dell'organo di amministrazione, che scadranno assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti dell'organo di amministrazione in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

L'organo di amministrazione si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza. Può essere convocato anche su richiesta scritta di un terzo dei componenti dell'organo di amministrazione stesso. La convocazione è inoltrata agli interessati a mezzo di idonea comunicazione almeno 7 giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima della seduta.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Se il consiglio è composto da soli tre componenti, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti i suoi membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'organo amministrativo è presieduto dal presidente; in caso di sua assenza dal vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Di ogni seduta dell'organo di amministrazione deve essere redatto apposito verbale dal segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro verbali dell'organo di amministrazione.

All'organo di amministrazione spetta l'ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare i compiti del consiglio sono:

- eleggere tra i suoi membri, nella prima riunione del mandato, il Vice Presidente e il Segretario;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- curare l'attuazione delle linee programmatiche promosse dall'assemblea dei soci e di quelle approvate;



predisporre il bilancio di esercizio comprensivo di tutti gli allegati ai sensi di legge, e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge

- individuare nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e ne documenta il carattere secondario e strumentale, indicando i criteri di legge prescelti nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa;
- fissa l'importo della quota associativa;
- amministra l'organizzazione;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- delibera il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;
- redige i regolamenti associativi, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 15 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Presidente coordina i lavori dell'organo di amministrazione e dura in carica quanto lo stesso. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo organo di amministrazione.

In caso di assenza, impedimento, decesso o dimissioni, è sostituito dal Vice Presidente. Nel caso fino ad elezione del nuovo Presidente.

Articolo 16 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti all'art. 31 del D.Lgs. 117/17, la revisione legale dei conti, nel qual caso tutti i componenti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro

Articolo 17 - Organo di revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.



Articolo 18 - Risorse economiche

L'Associazione trae le proprie risorse da:

- quote associative;
- contributi degli associati;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- entrate da attività diverse;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione, ammesse dal D.lgs. 117/17.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall'organo di amministrazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dall'organo di amministrazione in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 19 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli associati.

ART. 20 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 21 - Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs 117/2017. E' formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Ogni anno l'organo di amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 31 maggio.

Il bilancio viene depositato presso il RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 22 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 23 - Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 24 - Libri Sociali obbligatori

L'Associazione tiene:

- il registro dei volontari;
- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e quello dell'organo di revisione legale (qualora nominati);

I libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione legale dei conti, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono, quando nominato al verificarsi delle condizioni di legge, mentre gli altri libri sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, salvo diversa ubicazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all'organo di amministrazione.

La richiesta di esame del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo o dell'organo di revisione, e la competenza in ordine delle stesse, sono rimesse all'organo di controllo o all'organo di revisione stessi.

Articolo 25 - Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1 del D.Lgs. 117/2017 a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore secondo le determinazioni dell'Assemblea.

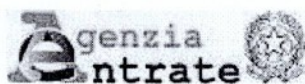
Articolo 26 - Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, alle norme del Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione.

Sergio Scapagnini

Sola Roberto

Registrazione all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona 1
Atti privati serie 3^a - N. 307
Liquidità € 78,10 200,00
Garanzie 16
Voti del Centro e calendario
IL FUNZIONARIO
(Cosimo MAZZA)
p. il DIRETTORE
26/04/2016



DIREZIONE PROVINCIALE DI: VERONA

UFFICIO TERRITORIALE DI: VERONA 1

Registrazione di Atto Privato

Il 26/03/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T6H , serie 3 , numero 307

data di stipula: 18/03/2026

ident.vo telematico: T6H26L000307000CC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 95111240636

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozio	
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

95111240636				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



IL FUNZIONARIO
(Cosimo MAZZA)